

BIODANZA ITALIA

Associazione Etico Culturale Italiana degli operatori di Biodanza
Sistema Rolando Toro – Ente no profit
Via San Martino 14 – IT- 20122 – Milano – Italia
CF – P.IVA 972 92 290 158

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

DELLA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI BIODANZA

BIOITA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 1 Competenze

1. Le competenze del Collegio dei Probiviri sono stabilite dall'art. 10 dello Statuto dell'Associazione Italiana di Biodanza.
2. Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

Art. 2 Norme di comportamento

1. I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.
2. I componenti del Collegio devono astenersi dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado oppure incorrano in conflitti di interesse, lavorativi e/o affettivi, con le parti chiamate in causa.

Art. 3 Regole generali di funzionamento

1. Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi ed è il terminale unico di riferimento sia per la ricezione delle istanze di cui al successivo Art. 5.1 sia per ogni formale comunicazione inerente la conclusione di un procedimento.
2. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i componenti e delibera a maggioranza. Per quanto concerne i procedimenti di cui ai successivi commi 4.1.a, 4.1.b e 4.1.d del presente Regolamento, a richiamo di quanto disposto dall'Art. 10.2.g dello Statuto di Biodanza Italia verrà in ogni specifica evenienza appositamente istruito un collegio giudicante di tre soli membri.
3. Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici.
4. In caso di decadenza di uno dei componenti del Collegio si provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.

5. Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia.
6. Il Collegio può disporre di qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi.
7. L'avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere notificate nei 10 (dieci) giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti o agli interessati.
8. Il Presidente dell'Associazione Biodanza Italia, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l'attuazione.
9. Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso l'archivio dell'Associazione. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli atti con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.

Art. 4 Tipi di procedimento

1. I procedimenti curati dal Collegio dei Probiviri sono i seguenti:
 - a. procedimento disciplinare;
 - b. conciliazione di controversie interne;
 - c. interpretazione dello Statuto;
 - d. accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità;
 - e. parere propositivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative.
2. Gli organi associativi e i singoli associati possono inviare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio, al protocollo dell'Associazione Biodanza Italia, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite forma elettronica.

Art. 5 Procedimento disciplinare: istruttoria

1. Nei casi indicati dell'art. 10 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli associati.
2. L'istanza, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.
3. Il Collegio, qualora gli addebiti non appaiano manifestamente infondati, deve, entro 15 (quindici) giorni, notificare l'avvio del procedimento disciplinare nei modi, nei tempi e ai

destinatari di cui all'art. 3 del presente regolamento, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi.

4. La notifica deve accludere copia di ogni contestazione ed elemento preliminare acquisito.

Art. 6 Procedimento disciplinare: decisione

1. Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni dalla data d'invio della notifica di avvio del procedimento, con decisione motivata che prevede il proscioglimento degli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:
 - a. censura;
 - b. sospensione dello Statuto di associato fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi.
2. Non dà luogo a procedimento disciplinare, ma ad un richiamo all'osservanza delle regole, l'accertamento di mancata o erronea applicazione di direttive o norme regolamentari dell'Associazione e diverse dal Codice Deontologico approvato dall'assemblea degli associati, ove ricorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a. la violazione non ha causato danni all'Associazione Biodanza Italia, a singoli membri, oppure il responsabile si è impegnato a porvi rimedio con piena soddisfazione degli interessati;
 - b. la violazione è avvenuta per la prima volta e in circostanza tali da comprovare la buona fede del responsabile.

Art. 7 Conciliazione di controversia interna.

1. Le controversie insorte tra organi e tra associati o tra i primi e i secondi, possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio dei Probiviri.
2. La richiesta deve contenere l'esposizione ampia dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata tanto al Collegio quanto alle parti interessate.
3. Il Collegio dei Probiviri, espleta ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronunzia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto.
4. Il giudizio emesso dal Collegio dei Probiviri è inappellabile; deve essere trasmesso al Consiglio Direttivo con l'obbligo di darvi pratica esecuzione.
5. Rinvio. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

PER ACCETTAZIONE

Il Collegio dei Probiviri

Il presente REGOLAMENTO è stato approvato in data 11- dicembre 2008 e depositato in data 12-dicembre 2008 nella sede legale dell'Associazione Biodanzaitalia